

Art. 13 D.Lgs. Semplificazioni fiscali, ridotti i vincoli per i rimborsi IVA

Focus n. 94 del 17 novembre 2014

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group



Il Focus In Breve

Ridotti i vincoli per i rimborsi IVA

Con l'art. 13 del D.Lgs Semplificazioni fiscali sono state modificate le regole sui rimborsi IVA.

La norma in questione, modificando l'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, ha previsto l'innalzamento da 5.165 euro a 15.000 euro dei rimborsi IVA ottenibili senza la presentazione di garanzie, mentre per i rimborsi IVA di importo superiore ad euro 15.000,00 è prevista la presentazione della garanzia solo per alcuni contribuenti.

Art. 13 D.Lgs. Semplificazioni fiscali, ridotti i vincoli per i rimborsi IVA




Con l'art. 13 del D.Lgs Semplificazioni fiscali sono state modificate le regole sui rimborsi IVA.

La norma in questione, modificando l'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, ha previsto l'innalzamento da 5.165 euro a 15.000 euro dei rimborsi IVA ottenibili senza la presentazione di garanzie, mentre per i rimborsi IVA di importo superiore ad euro 15.000,00 è prevista la presentazione della garanzia solo per alcuni contribuenti.

Tale norma ha lo scopo di porre rimedio alla procedura d'infrazione della Commissione Europea 2013/4080, che contestava all'Italia tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali IVA e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'IVA.

La previgente formulazione della norma, in merito alla prestazione della garanzia, prevedeva che la stessa fosse necessaria per le richieste di rimborso di ammontare superiore a euro 5.164,57, tenendo conto che tale limite

andava riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000). La nuova formulazione della norma prevede un innalzamento da 5.165 euro a 15.000 euro della soglia dei rimborsi eseguibili senza presentazione della garanzia.



I rimborsi IVA di importo superiore a 15.000,00 sono subordinati alla presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza per i rimborsi infrannuali, da cui emerge il credito chiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Questa sottoscrizione alternativa riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i soggetti collettivi, società di persone e assimilati, e società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile. Le nuove norme prevedono altresì che la prestazione della garanzia è obbligatoria nei seguenti casi:

- attività d'impresa esercitata da meno di due anni;
- soggetti passivi che hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica relativi all'IVA dovuta o all'eccedenza detraibile dai quali risulti, per ogni anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta / eccedenza di credito superiore a determinati importi;
- credito Iva derivante da cessazione attività.

La nuove norme sui rimborsi IVA entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.